

COMUNE DI FRAZZO

PROVINCIA DI CONEG

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 17 SET. 1994
con atto n. 18;
- 2) È stato esaminato dalla sezione speciale del Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni
(Co.Re.Co.) nella seduta del n.;
- 3) È entrato in vigore il giorno.....

Data.....



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]

Modificato con: Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 31/05/2012
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 20/06/2017

S O M M A R I O

Articolo	DESCRIZIONE
CAPO I – NORME GENERALI	
1	Oggetto del regolamento
2	Responsabilità del Comune
CAPO II – PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI	
3	Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali
4	Organizzazione dei servizi cimiteriali
5	Obblighi del custode del cimitero
CAPO III – TRASPORTO DEI CADAVERI	
6	Disciplina del trasporto dei cadaveri
7	Facoltà di disporre della salma e dei funerali
8	Vigilanza per il trasporto dei cadaveri
9	Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione
CAPO IV – POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI	
10	Ricevimento dei cadaveri
11	Sepoltura nei giorni festivi
12	Orario di apertura dei cimiteri al pubblico
13	Divieti di ingresso nei cimiteri
14	Compartimenti vietati all'interno dei cimiteri
15	Riti religiosi all'interno dei cimiteri
CAPO V – INUMAZIONI E TUMULAZIONI	
16	Inumazioni e tumulazioni - Normativa
17	Inumazioni e tumulazioni - Termini
18	<i>Opere ornamentali ed epigrafici</i>
19	Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri
20	Inumazioni e tumulazioni - Oneri
CAPO VI – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	
21	Esumazioni ed estumulazioni - Normativa
22	Esumazioni ordinarie
23	Esumazioni straordinarie
24	Verbale delle operazioni
25	Incenerimento dei materiali
26	Estumulazioni
27	Esumazioni ed estumulazioni - Oneri
CAPO VII – LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO	
28	Lavori privati nei cimiteri
29	Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri
30	Occupazione temporanea del suolo
31	Materiali di scavo
32	Orario di lavoro - Sospensione dei lavori
33	Opere private - Vigilanza - Collaudo
34	Concessioni private nei cimiteri

CAPO VIII - SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI DI PRAZZO

- Art. 35 Norma generale
- Art. 36 Programmazione delle concessioni
- Art. 37 La Concessione di loculi
- Art. 38 Atto di concessione
- Art. 39 Durata delle concessioni
- Art. 40 Tariffa delle concessioni – Responsabilità per danni
- Art. 41 Aveni diritto all'uso
- Art. 42 Divieto di cessione dei diritti d'uso
- Art. 43 Doveri in ordine alla manutenzione
Casi di incuria e di abbandono di tombe di famiglia e/o di loculi individuali
- Art. 44 Rinnovo delle concessioni
- Art. 45 Retrocessione di concessione individuale
- Art. 46 Revoca delle concessioni
- Art. 47 Rinuncia alla perpetuità della concessione da parte degli eredi

CAPO IX – INUMAZIONI

- Art. 48 Inumazioni
- Art. 49 Ammissione alla inumazione

CAPO X – NORME FINALI

- Art. 50 Entrata in vigore
- Art. 51 Pubblicità del regolamento
- Art. 52 Leggi ed atti regolamentari
- Art. 53 Abrogazione di precedenti disposizioni
- Art. 54 Sanzioni

CAPO I NORME GENERALI

1 - Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina, ad integrazione delle norme di cui:
— al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
— al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
— al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria»;
servizio di polizia mortuaria in tutto il territorio di questo comune.

2 - Responsabilità del Comune.

Il Comune, mentre ha cura perché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o beni, furti, ecc., alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, auli, ecc.

CAPO II
PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

rt. 3 - Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali.

L'organico del personale addetto ai servizi cimiteriali è quello risultante dal seguente prospetto:

FIGURA PROFESSIONALE	Qualifica funzionale								Qualifica Dirigenziale		Totale posti di organico
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	I	II	
RESPONSABILE SERVIZI CIMITERIALI											
TOTALE											

rt. 4 - Organizzazione dei servizi cimiteriali.

I dipendenti addetti ai servizi cimiteriali sono alle dirette dipendenze del Sindaco o dell'Assessore delegato.

Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale (U.S.L.), con le procedure di cui all'art. 51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

rt. 5 - Obblighi del custode del cimitero.

Il custode è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:

- a) una copia del presente regolamento;
- b) una copia dei regolamenti e delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali funebri.

NOTA ALL'ART. 4

D.P.R. n. 285/1990

Art. 51 - 1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco e se il cimitero è consorziale al sindaco del comune dove si trova il cimitero.

2. Il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

NOTA ALL'ART. 5

D.P.R. n. 285/1990

Art. 52 - 1. Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia.

2. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare:

a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;

c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;

d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Art. 53 - 1. I registri indicati nell'art. 52 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendone l'altro presso il servizio di custodia.

CAPO III TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 6 - Disciplina del trasporto dei cadaveri.

Per il trasporto dei cadaveri troveranno puntuale applicazione le norme di cui al Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché lo speciale regolamento comunale sui trasporti funebri.

Art. 7 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali.

Il trasporto funebre sarà autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.

In assenza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

L'ordine susseguente troverà applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc).

Art. 8 - Vigilanza per il trasporto dei cadaveri.

Il Sindaco, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art. 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ne darà notizia alla polizia comunale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

Art. 9 - Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione.

Su richiesta scritta di un familiare, il Sindaco può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel Comune dal locale di osservazione di cui all'art. 12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri.

Il trasporto può avere luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale (U.S.L.).

NOTA ALL'ART. 7.

CCDICE CIVILE

Titolo V - Della parentela e dell'affinità

Art. 74 - Parentela.

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

Art. 75 - Linee di parentela

Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

Art. 75 - Computo dei gradi.

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questi discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

Art. 77 - Limite di parentela.

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti, specialmente determinati.

NOTA ALL'ART. 8

D.P.R. n. 285/1990

Art. 23 - 1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

NOTA ALL'ART. 9

D.P.R. n. 285/1990

Art. 12 - 1. I Comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposto che al pubblico per il riconoscimento.

2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

CAPO IV
POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

Art. 10 - Ricevimento di cadaveri.

Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti, oltre ai cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento, ed i resti mortali di cui all'art. 50 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

a) i cadaveri delle persone che, durante la loro vita, hanno avuto in questo Comune la residenza anagrafica;

b) gli ascendenti o discendenti ed i collaterali di secondo grado di persone residenti in questo Comune.

Per i seppellimenti di cui alle precedenti lettere a) e b), gli interessati dovranno fare apposita documentata domanda al Sindaco il quale accorderà l'autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti.

Art. 11 - Sepoltura nei giorni festivi.

Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture.

Per gravi motivi, in accordo con il responsabile del servizio, sentito il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, il Sindaco potrà autorizzarle.

I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi saranno presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile.

Art. 12 - Orario di apertura dei cimiteri al pubblico.

Per i cimiteri saranno osservati gli orari di apertura al pubblico di cui al seguente prospetto:

	GIORNI FERIALI				GIORNI FESTIVI			
	Mattino		Pomeriggio		Mattino		Pomeriggio	
	Dalle ore	Alle ore	Dalle ore	Alle ore	Dalle ore	Alle ore	Dalle ore	Alle ore
GENNAIO	08	11	11	20	08	11	11	20
FEBBRAIO	08	11	11	20	08	11	11	20
MARZO	08	11	11	20	08	11	11	20
APRILE	08	11	11	20	08	11	11	20
MAGGIO	08	11	11	20	08	11	11	20
GIUGNO	08	11	11	20	08	11	11	20
LUGLIO	08	11	11	20	08	11	11	20
AGOSTO	08	11	11	20	08	11	11	20
SETTEMBRE	08	11	11	20	08	11	11	20
OTTOBRE	08	11	11	20	08	11	11	20
NOVEMBRE	08	11	11	20	08	11	11	20
DICEMBRE	08	11	11	20	08	11	11	20

Il Sindaco, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposita ordinanza, potrà apportare, ai detti orari, temporanee modifiche.

Art. 13 - Divieti di Ingresso nei cimiteri.

Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;

b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

NOTA ALL'ART. 10

D.P.R. n. 285/1990

Art. 50 - 1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

esti
85:
gra-
ine.
do-
aria
aria
o-
io
to



c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;

d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, avvisi l'opportunità del divieto.

Art. 14 - Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri.

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare:

a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare;

b) introdurre armi, cani o altri animali;

c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;

d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;

e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui

muri;

g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;

h) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;

i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;

l) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;

m) l'accesso di mezzi automobilistici privati sprovvisti dell'autorizzazione scritta rilasciata dal Sindaco.

I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

Art. 15 - Riti religiosi all'interno dei cimiteri.

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.



CAPO V INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 16 - Inumazioni e tumulazioni - Normativa.

Per le inumazioni e le tumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al Capo XIV ed al Capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché quelle integrative di questo regolamento.

Art. 17 - Inumazioni e tumulazioni - Termini.

Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguiranno immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente articolo 10.

Art. 18 - Opere ornamentali ed epigrafi

I loculi sono dati in concessione già provvisti di lastra di marmo, di borchie di fissaggio.

Sulla lastra in marmo in dotazione, da riporre sulla parte esterna in aderenza alla muratura, dovranno essere collocati un portafiori, un portalumino e un portafotografia e non potrà farsi altra iscrizione all'infuori di quella indicante il cognome (accompagnato da titolo onorifico accademico eventuale) nome, data di nascita e di morte.

Le iscrizioni devono essere eseguite in lettere di bronzo applicate alla lapide, di tipo e altezza uguali a quelle in uso. Caratteri diversi possono essere utilizzati previa autorizzazione del Responsabile dei Servizi cimiteriali.

L'allineamento delle iscrizioni e degli ornamenti e la manutenzione della lapide, sono a carico del concessionario.

Tutte le opere ornamentali, nessuna esclusa, sono a completo carico del Concessionario che, all'uopo, dovrà sottostare a tutte le prescrizioni che potranno essere imposte sia dal Responsabile dei Servizi cimiteriali che dall'Autorità sanitaria competente.

Art. 19 - Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri

Nei loculi è ammessa la tumulazione di cassetine con i resti o con le ceneri di altra salma, dietro pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale, e dietro consenso, previa richiesta scritta, del concessionario o suo successore. Il collocamento di tali cassetine è ammesso limitatamente alla capienza del loculo nel rispetto dello spazio destinato alla tumulazione della salma cui il loculo stesso è destinato.

Art. 20 - Inumazioni e tumulazioni - Oneri

Gli interessati dovranno provvedere direttamente, con oneri a proprio carico, a tutte le operazioni relative alle inumazioni ed alle tumulazioni, nel pieno rispetto delle norme vigenti.

NOTA ALL'ART. 17

- Art. 75 - 1. Per le inumazioni è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
- 2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
- 3. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.
- 4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
- 5. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
- 6. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
- 7. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
- 8. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
- 9. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
- 10. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
- 11. Sulla cassa deve esser apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

, al
on-

re-
ni-
...
e-

, il
to
r.



CAPO VI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 21 - Esumazioni ed estumulazioni - Normativa.

Per le esumazioni ed estumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al Capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché quelle integrative di quest'ultimo regolamento.

Art. 22 - Esumazione ordinaria.

Nei cimiteri il turno-ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 40 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, (escludendo luglio ed agosto).

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

È compito dell'incaricato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune, registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici e stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Annualmente il Responsabile dei Servizi Cimiteriali curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere, con congruo anticipo, all'albo pretorio comunale e nei cimiteri interessati.

Art. 23 - Esumazioni straordinarie.

Per le esumazioni straordinarie saranno scrupolosamente osservate le norme di cui agli articoli 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 24 - Verbale delle operazioni.

Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti.

I detti verbali saranno firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmeranno anche per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

Art. 25 - Incenerimento dei materiali.

Tutto ciò che, durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, viene rinvenuto, dovrà essere incenerito all'interno del cimitero o nelle sue immediate adiacenze.

Resta salvo il disposto dell'art. 85, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per quanto concerne quei rifiuti che, a parere del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria, costituiscono grave pericolo per la salute pubblica che dovranno essere smaltiti nel rispetto delle norme di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni.

Art. 26 – Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta degli aventi titolo, prima della scadenza della sepoltura;
- su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Annualmente il Responsabile dei Servizi Cimiteriali cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo pretorio comunale e nei cimiteri interessati, in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune, là dove presente o in loculi liberi a ciò destinati.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dell'ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 27 – Esumazioni ed estumulazioni – Oneri

Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni sono poste a carico dei parenti e/o affini più prossimi del defunto che ne sostengono tutti gli oneri.

NOTA ALL'ART. 23

D.P.R. n. 285/1990

Art. 83 - 1 Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per ragioni nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremare.

2 Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autototica con osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

3 Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art. 84 - 1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di comune montano, il cui regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

NOTA ALL'ART. 25

D.P.R. n. 285/1990

Art. 85 - 1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comunale, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliere per deporre in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassette di zinco prescritte dall'art. 36.

2. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Gli articoli del D.P.R. n. 915/1982 (Attuazione delle direttive n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorobifenili e dei policlorodibenzodiossini) relative ai rifiuti tossici e nocivi, che interessano sono il 13 e il 14 il cui testo è il seguente:

«Art. 13. (Costo di smaltimento a carico del produttore di rifiuti). - I costi relativi alle attività di smaltimento dei rifiuti speciali sono a carico del produttore del mezzo mobile dallo l'importo degli eventuali recuperi.

Art. 14. (Rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e simili). - Ai rifiuti prodotti negli ospedali e negli istituti di cura pubblici e privati, che siano assimilabili per qualità a quelli urbani, si applicano le disposizioni del presente decreto relative ai rifiuti urbani.

I rifiuti di medicazione, le parti anatomiche, i rifiuti provenienti dai laboratori biologici e quelli che presentano comunque grave pericolo per la salute pubblica devono essere smaltiti secondo sistemi e con impianti che garantiscono la migliore tutela possibile delle esigenze igienico-sanitarie nel rispetto delle prescrizioni eventualmente emanate dal Comitato interministeriale di cui all'art. 5».

NOTA ALL'ART. 26

D.P.R. n. 285/1990

Art. 86 - 1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono a scadere del periodo della concessione e sono regolate dal sindaco.

2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione dei terreni può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

4. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 82.

5. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

Alle ore 13 dei giorni prefestivi dovrà cessare qualsiasi attività ed i cantieri dovranno essere riordinati.
I lavori potranno riprendere solo il giorno successivo a quello festivo.
Nel periodo dal 26 ottobre al 1° dicembre è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e dovrà cessare qualsiasi attività dei cantieri mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti lavori di riordino o abbellimento.

Art. 33 - Opere private - Vigilanza - Collaudo.

L'Ufficio Tecnico Comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nei cimiteri.

Art. 34 - Concessioni private nei cimiteri.

Le concessioni di loculi ed aree per sepolture private, così come la illuminazione privata dei cimiteri, formeranno oggetto di appositi distinti regolamenti.



CAPO VIII
SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI DI PRAZZO

Art. 35 - Norma generale

Il cimitero, ai sensi degli articoli 823 e 824 del C.C., è soggetto al regime del demanio pubblico. Nel Comune di Prazzo sono ubicati tre cimiteri, il cimitero di Prazzo, il cimitero di S. Michele ed il Cimitero di Ussolo.

Il diritto di sepolcro è costituito con atto di concessione da parte del Comune e consiste nel diritto di uso temporaneo, e non perpetuo nel limite massimo di 99 anni, su una determinata opera del cimitero, se costruita dal Comune (loculo o celletta ossario) o su un'area del cimitero (sepoltura di famiglia) da adibire a sepoltura.

Art. 36 - Programmazione delle concessioni

Il Responsabile dei servizi cimiteriali verifica almeno ogni 10 anni la disponibilità dei loculi e di aree per inumazione. Nel caso in cui i loculi e le aree disponibili fossero insufficienti ad esaudire le richieste verificatesi nel corso dell'anno, disporrà che le nuove concessioni, là dove non già previsto, siano riservate esclusivamente per la tumulazione o per l'inumazione di persone decedute e farà presente la necessità di costruire nuovi loculi.

CONCESSIONE DI LOCULI

Art. 37 - La concessione di loculi

1) La concessione di loculi è ammessa nei seguenti casi:

- a) per il diritto di sepoltura di persone decedute e residenti, al momento del decesso, nel Comune di Prazzo;
- b) limitatamente al cimitero di Prazzo, per il diritto di sepoltura di persone ancora in vita, residenti nel Comune di Prazzo, subordinatamente alla disponibilità di loculi e nei limiti di cui al comma 2;
- c) in via eccezionale e limitatamente al cimitero di Prazzo, per il diritto di sepoltura di persone ancora in vita, non residenti nel Comune di Prazzo, subordinatamente alla disponibilità di loculi e nei limiti di cui al comma 2, purché in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - essere nati sul territorio comunale di Prazzo;
 - avere almeno un genitore nato sul territorio comunale di Prazzo;
 - avere risieduto per almeno dieci anni nel Comune di Prazzo.

Tale possibilità viene estesa anche al coniuge, al convivente di fatto ex art. 1, comma 36 della Legge 76/2016 o al soggetto legato da unione civile fra persone dello stesso sesso ex art. 1, commi 1 e 2 della Legge 76/2016, ai genitori, ai figli ed ai fratelli/sorelle dei soggetti che si trovino nelle condizioni di cui al primo periodo della presente lettera c).

2) Al fine di garantire la disponibilità di un numero minimo di loculi nel cimitero di Prazzo per i decessi, le richieste di concessione formulate dai soggetti individuati nel precedente comma 1, lett. b) e c) potranno essere soddisfatte fino ad esaurimento dei loculi liberi, ma dovrà essere assicurata sempre la disponibilità di almeno 7 loculi da parte del Comune.

Le concessioni di loculi cimiteriali non possono essere rilasciate:

- a) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
- b) quando le richieste siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti;
- c) quando viene meno la disponibilità dei loculi.

Le concessioni in oggetto possono essere disposte solamente a favore di persone fisiche.

Nella domanda di concessione dovrà sempre essere indicato il recapito di una persona diversa dal beneficiario, da utilizzare per eventuali comunicazioni successive al decesso del beneficiario.

La concessione viene rilasciata dietro pagamento della tariffa in essere al momento del rilascio della concessione stessa.

La decorrenza della concessione coincide con la data della concessione.

Art. 38 - Atto di concessione

Le concessioni di loculi cimiteriali vengono rilasciate, a seguito di domanda scritta, mediante scrittura privata redatta in duplice copia in regola con l'imposta di bollo. Tutte le spese contrattuali sono a carico del concessionario.

Art. 39 - Durata delle concessioni

Le concessioni di loculi cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di 50 (cinquanta) anni.

Il periodo cinquantennale decorrerà dalla sottoscrizione della concessione.

Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo art. 44, i loculi torneranno nella piena disponibilità del Comune.

Art. 40 - Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni

Le concessioni saranno disposte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della presentazione della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo del Comune.

Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe o monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

Art. 41 - Aventi diritto all'uso

La concessione in oggetto non dà diritto di proprietà ma solo quello di uso, riservato alle persone contemplate nel presente regolamento.

Il titolare della concessione che si trasferisce, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della concessione.

Art. 42 - Divieto di cessione dei diritti d'uso

E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

Art. 43 - Doveri in ordine alla manutenzione

Casi di incuria e di abbandono di tombe di famiglia e/o di loculi individuali

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere aggiuntive che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene ed a rimuovere eventuali abusi.

Il Concessionario è altresì tenuto alle spese di manutenzione per quanto riguarda le scritte, il portafiori, il portalume ed il portafotografia sulla lapide e la lapide stessa fornita dal Comune.

In tutti i casi di incuria e di abbandono di tombe di famiglia e/o di loculi individuali, il Comune può notificare una diffida ai concessionari o loro eredi, in cui si ordina di eseguire i necessari lavori di manutenzione.

Nel caso in cui i nominativi o gli indirizzi degli eredi non siano conosciuti, la diffida s'intende notificata mediante affissione di avviso all'Albo Pretorio per almeno 30 (trenta) giorni e contemporanea esposizione di avviso presso la tomba.

Trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla notifica della diffida o dal decorso del termine di affissione, senza che gli interessati abbiano provveduto ad eseguire i lavori prescritti, la tomba o i loculi s'intendono abbandonati e la concessione si estingue con il rientro del Comune nella piena disponibilità dell'area o dei loculi, con la proprietà delle opere murarie costruite nel sottosuolo o nel soprassuolo.

Nel caso di grave degrado che comporti pericolo alla pubblica incolumità o alla salute pubblica, il Comune, tramite ordinanza sindacale, potrà derogare dal previsto termine di preavviso di 180 giorni e sostituirsi, in tempi molto più ristretti, ai concessionari e/o loro eredi, nell'esecuzione dei lavori, rientrando, in caso di mancato pagamento delle opere, nella proprietà delle opere murarie costruite nel sottosuolo o nel soprassuolo.

Qualora il concessionario, pur non avendo lasciato in stato di abbandono la tomba o il loculo, intenda dismettere il manufatto, ha facoltà di retrocedere la tomba o il loculo al Comune, che, se ne valuterà l'utilità, ne potrà disporre come per le tombe abbandonate. Nel caso di ammissione alla retrocessione della tomba o loculo, il concessionario avrà diritto di percepire dal Comune il rimborso di una somma pari alla tariffa in vigore, riproporzionata in base alla durata residua della concessione, previa detrazione delle spese eventualmente necessarie per la rimessione in pristino della tomba o del loculo.

In tutti i casi sopra menzionati, il Comune avrà diritto di trasferire i resti mortali ancora eventualmente presenti, nell'ossario Comune."

Art. 44 - Rinnovo delle concessioni

I concessionari e loro successori hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.

Il rinnovo è subordinato alla disponibilità di loculi così come previsto dall'art. 36 e può essere concesso

per una sola volta e per la durata massima di 25 (venticinque) anni.

Per esercitare tale diritto, prima della scadenza, dovranno fare apposita domanda.

Il rinnovo della concessione dovrà essere perfezionato prima della scadenza della precedente concessione, fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni dovrà essere versata alla Tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

Art. 45 - Retrocessione di concessione cimiteriale individuale

Nei casi di estumulazione per trasferimento del feretro o dei resti in altra sede prima della scadenza del periodo di concessione, il loculo o la celletta ritornano di diritto in piena proprietà del Comune, con facoltà di concederli in uso ad altri, a norma dei precedenti articoli, senza alcun rimborso parziale o totale di somme a favore del precedente concessionario.

Art. 46 - Revoca delle concessioni

Le concessioni a tempo indeterminato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 (cinquanta) anni dalla tumulazione della salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto è disposto dall'art. 98 del D.P.R. n. 285/90.

Art. 47 – Rinuncia alla perpetuità della concessione da parte dei successori

I successori dei concessionari di loculi cimiteriali possono esercitare la facoltà di rinunciare alla perpetuità della concessione rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803.

In simile ipotesi, gli stessi possono avvalersi della facoltà di presentare domanda di rilascio di una nuova concessione, anche se non residenti.

La giunta comunale può stabilire una tariffa agevolata con una riduzione massima del 10% delle vigenti tariffe.

CAPO IX – INUMAZIONI

Art. 48 - Inumazioni.

L'inumazione consiste nella sepoltura del feretro in fosse scavate nella nuda terra.

Il periodo di permanenza in terra è fissato nel minimo di 10 anni

Per l'utilizzo della fossa è necessario presentare apposita richiesta presso il Comune di Prazzo.

Art. 49 - Ammissione alla inumazione

Nelle aree cimiteriali destinate alle inumazioni sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone.

Art. 50 - Entrata in vigore.



Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

Art. 51 - Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 52 - Leggi ed atti regolamentari.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
 - il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
 - il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria»;
- nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 53 - Abrogazione di precedenti disposizioni.

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 54 - Sanzioni.

Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, dell'art. 344 del T.U. sulle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 25 - Diritto di visione degli atti.

Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati dai comuni, dalle province, dai consigli circoscrizionali, dalle aziende speciali di enti territoriali, dalle unità sanitarie locali, dalle comunità montane.

Le amministrazioni disciplinano con proprio regolamento l'esercizio di tale diritto

NOTA ALL'ART. 54

T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 106 (come modificato dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603; con l'art. 9 della legge 9 giugno 1947, n. 530; con l'art. 14, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689) - Quando la legge non disponga altrimenti, le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con l'ammenda da lire 4.000 a lire 1.000.000.

Con la stessa pena sono punite le contravvenzioni alle ordinanze del Sindaco in conformità alle leggi ed ai regolamenti.

Il verbale di accertamento deve espressamente indicare se la contravvenzione sia stata o meno personalmente contestata al contravventore.

Art. 107 - Per le contravvenzioni previste nell'articolo precedente, il colpevole è ammesso a pagare, all'atto della contestazione della contravvenzione, una somma fissa nelle mani dell'agente o del funzionario che ha accertato la contravvenzione.

L'agente o il funzionario è tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento, su apposito modulo da staccarsi da un bollettario a madre e figlia, vidimato dal Sindaco.

La misura della somma che deve essere pagata ai sensi del comma primo, è determinata, in via generale, per ciascuna specie di contravvenzione, con ordinanza del Sindaco, il quale può anche stabilire che per determinate categorie di contravvenzioni non si faccia luogo all'oblazione prevista dal presente articolo.

I provvedimenti del Sindaco sono pubblicati, mediante affissione all'albo pretorio, per un termine non inferiore a otto giorni.

L'oblazione non è ammessa quando il fatto contravvenzionale abbia recato danno a terzi o al Comune, nel qual caso si osservano le disposizioni dell'articolo seguente.

Il termine «Podestà» negli artt. 106 e 107 che precedono sono stati sostituiti con «Sindaco».

R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 344 - I regolamenti locali di igiene e sanità contengono le disposizioni, richieste dalla topografia del comune e dalle altre condizioni locali, per l'assistenza medica, la vigilanza sanitaria, l'igiene del suolo e degli abitati, la purezza dell'acqua potabile, la salubrità e la genuinità degli alimenti e delle bevande, le misure contro la diffusione delle malattie infettive, la polizia mortuaria e in generale l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente testo unico, dirette a evitare e rimuovere ogni causa di insalubrità.

I contravventori alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene, quando non si applichino pene stabilite nel presente testo unico o in altre leggi sono puniti con l'ammenda fino a lire 40.000.

Per le contravvenzioni si applicano le disposizioni contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale concernenti la conciliazione amministrativa.

La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche al sistema penale».